

	MINISTERO DELL’INTERNO	
	COMITATO DI COORDINAMENTO	
	PER L’ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE	
	*** * ***	
	PROTOCOLLO OPERATIVO	
	*** * ***	
	PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:	
	“P.115/2C-3C – Ampliamento della A4 con la terza corsia. Il Lotto: tratto San	
	Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op.	
	1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013,	
	2.017, 2.030”	
	C.U.P. I61B07000360005	
	*** * ***	
	Tra:	
	Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della	
	mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto dell’au-	
	tostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione auto-	
	stradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e s.m.i.),	
	nella persona dell’ing. Paolo Perco che sottoscrive il presente protocollo nella qualità	
	di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto;	
	e	
, con sede in in n. nella	
	persona del nato a il, il quale dichiara	
	di intervenire nel presente protocollo nella sua veste	
	e	
	1/23	

	S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (TS) via Locchi n. 19, in virtù e nei limiti	
	di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nella persona del dott. Giorgio Damico che	
	sottoscrive il presente protocollo in qualità di Direttore Generale della stessa, giusta	
	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2022;	
	Premesso:	
	- che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV	
	del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo de-	
	creto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche infor-	
	matiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per	
	i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effet-	
	tuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Co-	
	mitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanzia-	
	rio con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n.	
	163/2006;	
	- che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha ema-	
	nato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015, n. 155)	
	adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del Decreto legge n. 90/2014	
	direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite	
	con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:	
	– individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo,	
	gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione	
	dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;	
	2/23	

	<ul style="list-style-type: none"> – identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI dei gestori informatici della banca dati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante o al contraente generale o concessionario; 	
	- che l'intervento in oggetto è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;	
	- che il progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla	
	3/23	

	<i>seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter</i>	
	<i>progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze</i>	
	<i>di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico-</i>	
	<i>finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria S.p.A.</i>	
	<i>Autovie Venete con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria,</i>	
	<i>entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato,</i>	
	<i>recepirà tali importi all'interno di un nuovo piano economico-finanziario</i>	
	<i>determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: C.I.P.E. n. 39 del 15</i>	
	<i>giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine</i>	
	<i>massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della</i>	
	<i>concessionaria S.p.A. Autovie Venete, svolgerà l'istruttoria finalizzata alla</i>	
	<i>sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo</i>	
	<i>piano economico-finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle</i>	
	<i>infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero</i>	
	<i>dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della</i>	
	<i>convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di</i>	
	<i>quarantacinque giorni";</i>	
	- che la suddetta condizione si è verificata, con l'effetto che in data 18 novembre	
	2009 è stato siglato, tra l'A.N.A.S. ed S.p.A. Autovie Venete l'atto aggiuntivo allo	
	schema di convenzione unica datata 7 novembre 2007;	
	- che il C.I.P.E., con la Delibera 22 luglio 2010, n. 63, ha preso atto dei contenuti	
	dello schema di «atto aggiuntivo» alla convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A.	
	e società S.p.A. Autovie Venete;	
	- che in data 12.05.2009 tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia,	
	Pordenone, Venezia e Treviso ed il Commissario Delegato è stato stipulato uno	

	specifico Protocollo di Legalità;	
	- che in data 09.04.2013, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 236, è stato	
	approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Ampliamento	
	dell'autostrada A4 con la terza corsia – Tratto San Donà di Piave (progr. km.	
	29+500) – svincolo di Alvisopoli (progr. 63+000)";	
	- che in data 24.03.2017, con Decreto del Commissario delegato n. 327, l'intervento	
	denominato "Ampliamento dell'autostrada A4 mediante realizzazione della terza	
	corsia. II Lotto: tratto San Donà di Piave (progr. km. 29+500) – svincolo di	
	Alvisopoli (progr. 63+000)" è stato suddiviso nei seguenti tre sub-lotti funzionali:	
	- Sub-lotto 1: dalla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545) alla progr. km.	
	459+776 (ex progr. km. 63+300)	
	- Sub-lotto 2: dalla progr. km. 425+976 (ex progr. km. 29+500) alla progr. km.	
	437+376 (ex progr. km. 40+900)	
	- Sub-lotto 3: dalla progr. km. 437+376 (ex progr. km. 40+900) alla progr. km.	
	451+021 (ex progr. km. 54+545);	
	- che in data 24.04.2018, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 368, le procedure	
	relative alla progettazione e all'esecuzione del secondo e del terzo sub-lotto, così	
	come individuati dal Decreto n. 327 del 24.03.2017, sono state ulteriormente sud-	
	divise stralciando le opere di scavalco autostradale dai lavori previsti nell'ambito	
	dei sub-lotti citati;	
	- che con lo stesso Decreto del Soggetto Attuatore n. 368 del 24.04.2018 è stato di-	
	sposto di provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dei cavalcavia	
	dei Sublotti funzionali 2 e 3 del II Lotto A4;	
	- che il progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 (op.	
	1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143) è stato validato dal	
	6/23	

	Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario	
	Atti/929 del 09.08.2018, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile	
	2006, n. 163 e s.m.i.	
	- che il progetto esecutivo dei quattro cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4 (op.	
	2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030) è stato validato dal Responsabile Unico del	
	Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/844 del 19.06.2020, ai	
	sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;	
	- che, allo scopo di non ritardare ulteriormente l'avvio dei lavori e di ottimizzare le	
	procedure di affidamento e conduzione dell'appalto, si è proceduto, nel corso	
	dell'anno 2021, con l'accorpamento dei due progetti esecutivi dei cavalcavia, già	
	positivamente verificati, in un unico corpo progettuale, costituito complessiva-	
	mente da dieci cavalcavia;	
	- che il progetto esecutivo dei dieci cavalcavia dei Sublotti 2 e 3 del II Lotto A4 (op.	
	1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143 - op. 2.005, op. 2.013,	
	op. 2.017, op. 2.030), è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento	
	con provvedimento prot. Commissario Atti/616 del 14.05.2021, ai sensi dell'art.	
	art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;	
	- che in data 19.05.2021, con Decreto del Commissario delegato n. 445 è stata di-	
	chiarata la revoca parziale, in virtù delle previsioni dell'art. 21-quinquies, comma	
	1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto n. 379 del 16 ottobre 2018, avente	
	ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sub-lotto 2 del	
	II Lotto A4, approvazione degli elaborati aggiornati a seguito dell'accorpamento	
	del progetto esecutivo dei cavalcavia del Sub-lotto 2 con i cavalcavia del Sub-lotto	
	3 del II Lotto A4 ed approvazione degli elaborati del progetto esecutivo dei caval-	
	cavia del Sub-lotto 3 del II Lotto A4;	
	7/23	

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento a corpo delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori relativi a “Ampliamento della A4 con la terza corsia. II Lotto: tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030””;

- che in esito alla valutazione delle offerte, la proposta di aggiudicazione è stata disposta in favore dell'Operatore Economico e che, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, il Commissario Delegato ha provveduto all'aggiudicazione dell'affidamento citato, con Decreto n. del

- che il Commissario Delegato ed il citato Operatore Economico hanno quindi sottoscritto in data apposito contratto di appalto per l'esecuzione delle attività;

- che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al suddetto contratto di appalto;

VISTO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza

	fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre	
	2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20	
	gennaio 2015;	
	- il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	- il decreto del 29 dicembre 2017, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	- il decreto del 21 dicembre 2018, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	- il decreto del 23 dicembre 2020, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	Convengono:	
	Art. 1	
	<i>Premesse</i>	
	Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.	
	Art. 2	
	10/23	

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con l'operatore economico in data, richiamato in narrativa, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi

	da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione	
	nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione dell'o-	
	pera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, l'aggiudicatario e tutte le imprese fir-	
	matarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale,	
	diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono	
	da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie sub-con-	
	trattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi di-	
	rettamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, ivi incluse	
	quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e archi-	
	tettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qua-	
	lunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.	
	Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici	
	per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumenta-	
	zione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa	
	della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non	
	realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista servizi, anche	
	intellettuale, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto de-	
	dicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.	
	In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie	
	Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie	
	Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti	
	presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto	
	legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione	
	stessa tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i	
	12/23	

	pagamenti a favore dell’aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio me-	
	desimo.	
	Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera	
	potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito	
	presso il DIPE di cui in premessa.	
	4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite	
	bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni	
	di cui ai seguenti commi 6 e 7).	
	5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori	
	di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai suc-	
	cessivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le	
	causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'al-	
	legato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna	
	specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione dello specifico intervento.	
	6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per	
	il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al	
	comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché ef-	
	fettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando	
	l'obbligo di documentazione della spesa.	
	7. Per le piccole spese giornaliere, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinque-	
	cento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per	
	ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di	
	sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti	
	dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della	
	13/23	

	spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non	
	solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando co-	
	munque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere program-	
	mate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le	
	spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite	
	bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da	
	indicare è IN «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».	
	8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il	
	conto corrente dedicato può essere movimentato solo:	
	- con giroconti / girofondi,	
	- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto	
	stesso,	
	- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;	
	- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque	
	all'intervento,	
	- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle	
	spese relative.	
	Art. 3	
	<i>Lettera di manleva</i>	
	1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si impegnano ad	
	autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli intermediari finan-	
	ziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:	
	(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte	
	con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione do-	
	vranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato	
	14/23	

	e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:	
	il CUP dell'intervento,	
	la causale MGO (di cui all'allegato 1),	
	il codice IBAN del conto addebitato;	
	(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.	
	2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.	
	Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.	
	Art. 4	
	<i>Procedure di alimentazione dei dati</i>	
	1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il tramite dell'appaltatore, gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.	
	15/23	

	La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe, co-	
	munica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.	
	Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente la Sta-	
	zione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, attraverso l'appaltatore, che a sua volta	
	comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati,	
	segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.	
	Art. 5	
	<i>Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario</i>	
	1. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera	
	filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli obblighi	
	di cui al presente protocollo.	
	2. In particolare l'aggiudicatario si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera»	
	sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle	
	clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti	
	con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola	
	che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime clausole	
	nei contratti da essi stipulati.	
	3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non	
	contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita	
	declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha	
	stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.	
	Art. 6	
	<i>Sanzioni</i>	
	1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge	
	n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata	
	16/23	

	cogente del monitoraggio finanziario.	
	In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui	
	all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.	
	231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della	
	legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una	
	penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione	
	forfettaria del danno e salvo il maggior danno.	
	Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:	
	a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma	
	di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5%	
	del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno	
	e salvo maggior danno:	
	<ul style="list-style-type: none"> la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di 	
	conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione entro un mese dalla	
	scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o il mancato invio della	
	«lettera di manleva» entro il medesimo termine;	
	<ul style="list-style-type: none"> il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto cor- 	
	rente dedicato;	
	b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti	
	correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo com-	
	preso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto	
	alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura	
	fissa di euro cinquecento;	
	17/23	

	c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie com-	
	porta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per	
	ogni operazione;	
	d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di	
	indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applica-	
	zione di una penale nella misura fissa di euro mille;	
	e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, com-	
	porta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determi-	
	nata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del	
	contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta	
	l'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.	
	Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida	
	della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo en-	
	tro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla	
	risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua	
	del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il mag-	
	gior danno.	
	Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una	
	clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera	
	a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la	
	nullità dell'atto.	
	2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clau-	
	sola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della con-	
	troparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del	
	18/23	

	3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.	
	La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del	
	richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera	
	e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la	
	S.p.A. Autovie Venete, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale	
	verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per	
	quantificare il costo medesimo.	
	Dopo la verifica di conformità della prestazione, la S.p.A. Autovie Venete rendi-	
	conta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo	
	viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri	
	istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.	
	Art. 7	
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	
	1. Il contraente <i>in bonis</i> che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è	
	incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione investigativa	
	antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.	
	La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale au-	
	tore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la	
	formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla	
	parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappre-	
	sentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'appli-	
	cazione della relativa penale, comunicando al contraente <i>in bonis</i> , ai suoi danti	
	causa, all'aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.	
	19/23	

	2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente	
	art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la formulazione di	
	specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto autorizzato ad effettuare	
	i pagamenti a favore dell'aggiudicatario nelle forme previste dall'articolo 2, comma	
	3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo sul primo versamento/S.A.L.	
	successivo alla conclusione dell'istruttoria. L'aggiudicatario tratterà, a sua volta,	
	l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico	
	filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo	
	che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'am-	
	montare delle penali resta così nella disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui	
	è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettan-	
	dolo a contabilità separata.	
	3. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare in un'apposita partitura del	
	certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale	
	di competenza e dovrà dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle	
	penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.	
	4. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della	
	lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la stazione appal-	
	tante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sus-	
	sistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene auto-	
	maticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del	
	contraente <i>in bonis</i> , previa comunicazione della decisione della stazione appaltante	
	effettuata, oltre allo stesso contraente <i>in bonis</i> , all'aggiudicatario e alla Direzione	
	investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.	
	Art. 8	
	20/23	

Vigilanza

La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla verifica di conformità della prestazione.

Trieste,

per l'AGGIUDICATARIO:

L' Amministratore Unico

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Paolo Perco)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Direttore Generale

(dott. Giorgio Damico)



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO ALLEGATI TECNICI

allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice Causale



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
CUP		Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI
	indica presenza lettera manleva			